

Riforma dello statuto del Mediatore europeo

Nel corso della tornata di giugno II, il Parlamento europeo dovrebbe approvare il nuovo regolamento del Parlamento europeo che disciplina l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del Mediatore europeo) al fine di sostituire lo statuto vigente, adottato nel 2008. Ciò fa seguito a un dibattito sul nuovo testo tenutosi durante la tornata di giugno I e alla successiva approvazione del progetto da parte del Consiglio.

Le funzioni del Mediatore europeo

Il Mediatore europeo è [eletto](#) dal Parlamento europeo per la durata della legislatura e svolge un ruolo importante, sancito dall'[articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea \(TFUE\)](#), in qualità di custode indipendente della responsabilità e della trasparenza, garantendo che le istituzioni dell'UE rispettino il principio della buona amministrazione e i diritti dei cittadini dell'Unione, conformemente alla [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#). Il Mediatore si occupa delle [denunce](#) dei cittadini, delle organizzazioni non governative e delle imprese in merito a casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE, attraverso indagini e relazioni recanti raccomandazioni alle rispettive istituzioni e al Parlamento europeo, nonché svolgendo [indagini di propria iniziativa](#). Per quanto concerne la risoluzione delle controversie, il Mediatore può agire da intermediario tra le parti, proponendo una soluzione amichevole, o formulare osservazioni critiche nel caso in cui una siffatta soluzione non sia più possibile. Il Mediatore, tuttavia, non può intervenire dopo l'avvio di un procedimento giudiziario e non può mettere in discussione la validità di una sentenza giuridica; inoltre, le denunce presentate allo stesso non interrompono i termini processuali. La carica di Mediatore è attualmente rivestita da [Emily O'Reilly](#), ex Mediatrice irlandese, eletta per la prima volta Mediatrice europea nel luglio 2013 per completare il mandato di Nikiforos Diamandouros, in seguito al suo [pensionamento](#) anticipato dopo due mandati. È stata rieletta due volte, nel 2014 e nuovamente nel 2019, per la legislatura 2019-2024.

Impatto generale del lavoro del Mediatore ed evoluzione del suo ruolo

Sebbene le raccomandazioni contenute nelle decisioni del Mediatore non siano vincolanti, l'indipendenza operativa della sua carica ha un forte impatto, visti, in particolare, i suoi poteri di indagine, come l'ispezione dei documenti o la facoltà di chiamare i funzionari dell'UE a testimoniare. I compiti del Mediatore prevedono inoltre il più ampio ruolo di promozione delle migliori prassi. Ciò ha dunque contribuito a un ampio rispetto delle soluzioni o raccomandazioni del Mediatore da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea. La maggior parte delle indagini e delle denunce riguarda la Commissione europea, che dà seguito alle raccomandazioni nel [75 % dei casi](#) (2019).

Durante i suoi 27 anni di esistenza, la carica del Mediatore si è [evoluta](#) considerevolmente come istituzione e i titolari dell'incarico si sono concentrati su questioni diverse in materia di cattiva amministrazione. Jacob Söderman (1995-2003), il primo Mediatore dell'UE, ha incentrato il suo esame sull'aspetto legale delle denunce e ha introdotto il codice europeo di buona condotta amministrativa come strumento di "diritto non vincolante". Il suo successore Nikiforos Diamandouros (2003-2013) ha esteso il concetto di malamministrazione integrandovi ambiti non strettamente connessi all'illegalità e alle questioni di trasparenza. Anche l'attuale Mediatrice ha cercato di svolgere un ruolo più attivo per mezzo di indagini di alto livello su questioni politicamente delicate (ad esempio la trasparenza del Consiglio e il processo di trilogo), allo scopo dichiarato di migliorare la visibilità e l'apertura del processo decisionale dell'UE.

Proposte di modifica allo statuto del Mediatore dal 2019

Data la necessità di sostituire lo [statuto del Mediatore](#) vigente, modificato da ultimo nel 2008 (prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona), e al fine di rafforzare e migliorare ulteriormente il ruolo e l'efficacia del Mediatore, nel febbraio 2019 il Parlamento europeo ha approvato una [risoluzione](#) recante una proposta di modifica dello statuto. Le modifiche allo statuto del Mediatore seguono una procedura legislativa speciale di cui all'[articolo 228, paragrafo 4, TFUE](#).

In base alla proposta di modifica elaborata nel 2019, il termine per la presentazione di una denuncia sarebbe stato esteso da due a tre anni e il Mediatore sarebbe stato responsabile di valutare se le istituzioni e gli organi

dell'UE avessero attuato procedure efficaci per prevenire le molestie, compresi i casi di molestie sessuali. Le modifiche avrebbero inoltre conferito al Mediatore un ruolo più incisivo nella valutazione e nella formulazione di raccomandazioni sulla legislazione a tutela degli informatori. L'istituzione interessata avrebbe dovuto concedere al Mediatore l'accesso alle informazioni richieste per un'indagine, nel rispetto delle norme in materia di trattamento delle informazioni riservate. Il Mediatore avrebbe inoltre esaminato regolarmente le procedure amministrative delle istituzioni dell'UE per verificare se tali procedure prevenivano i conflitti d'interesse e garantiscono l'imparzialità. Il termine entro il quale le istituzioni, gli organi o gli organismi interessati devono rispondere a un'indagine del Mediatore sarebbe stato esteso di due mesi. Il Mediatore sarebbe stato in grado di formulare raccomandazioni in caso di inosservanza di una sentenza del tribunale da parte delle istituzioni dell'UE e, nei casi di cattiva amministrazione di ampia portata, avrebbe potuto trasmettere speciali relazioni al Parlamento e comparire dinanzi ad esso, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento stesso, se necessario ai fini di un'indagine. Il Mediatore avrebbe altresì avuto il diritto di condurre indagini strategiche di propria iniziativa per individuare casi di cattiva amministrazione. Infine, il Mediatore avrebbe dovuto cooperare con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e con altre istituzioni e organi, evitando ogni duplicazione delle attività.

Sebbene abbia [accolto](#) alcune delle modifiche proposte nell'ottobre 2019, la Commissione europea ne ha respinte altre, tra cui la proroga (fino a tre anni) del termine per la presentazione delle denunce e il diritto del Mediatore a formulare raccomandazioni qualora un'istituzione dell'UE non applichi una sentenza del tribunale. La Commissione ha inoltre respinto le proposte in materia di molestie, sottolineando il ruolo del Mediatore e lo statuto del personale, nonché il rischio di duplicazioni. La Commissione si è altresì opposta al rafforzamento del ruolo del Mediatore per quanto concerne la vigilanza delle procedure di protezione degli informatori, alle disposizioni sull'accesso ai documenti, in virtù della necessità di misure di salvaguardia per il trattamento dei documenti classificati, e all'ampliamento della portata della testimonianza dei funzionari dell'UE, data l'assenza di un quadro giuridico chiaro per la divulgazione delle informazioni al Mediatore e il mantenimento del segreto professionale. Infine la Commissione si è espressa a sfavore delle disposizioni proposte sui conflitti d'interesse e ha sottolineato che la competenza del Mediatore di indagare sulle denunce ricevute e di avviare indagini di propria iniziativa dovrebbe rimanere limitata ai soli casi di cattiva amministrazione.

Posizione del Parlamento europeo

Il 25 maggio 2021 la commissione per gli affari costituzionali (AFCO) del Parlamento ha approvato una [proposta di risoluzione](#) a cui è allegato il testo modificato dello statuto del Mediatore europeo, che è stato oggetto di [votazione](#) durante la tornata di giugno 2021. Il nuovo testo fa seguito a consultazioni informali con il Consiglio, dopo le quali quest'ultimo ha [dichiarato](#) di essere in grado di approvare il regolamento una volta formalmente richiesto dal Parlamento.

Alcune delle modifiche proposte nel 2019 sono state mantenute. Tra esse figurano l'eventuale proroga di due mesi del termine entro il quale le istituzioni o gli organismi interessati devono rispondere alle conclusioni o raccomandazioni del Mediatore qualora esso riscontri casi di cattiva amministrazione e la cooperazione del Mediatore con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e altri organismi e istituzioni, purché siano evitate duplicazioni. Ciononostante, una serie di proposte precedenti è stata abbandonata o ne è stata limitata la portata. In particolare, sarà mantenuto il termine di due anni per presentare una denuncia al Mediatore europeo. Le disposizioni proposte in materia di trattamento dei casi di molestie sono meno dettagliate e non contengono alcun riferimento esplicito ai casi di molestie sessuali. Anche la portata dell'azione del Mediatore nei casi legati alla denuncia di irregolarità è parzialmente ridotta e la valutazione periodica delle politiche, la revisione delle procedure in questo settore e la possibilità di formulare raccomandazioni correlate, così come di offrire consulenza imparziale e un orientamento esperto agli informatori, sono state eliminate. Le disposizioni relative alla facoltà del Mediatore di esaminare periodicamente le procedure amministrative delle istituzioni dell'UE, valutarne l'efficacia nel prevenire i conflitti di interesse e garantire l'imparzialità e di formulare conclusioni non figurano esplicitamente nella proposta di risoluzione del 2021, che prevede invece l'inclusione dei casi di conflitto di interessi nella relazione annuale del Mediatore destinata al Parlamento europeo.

Il 10 giugno il Parlamento ha votato per approvare il [progetto di testo](#). Successivamente, il Consiglio ha formalmente concesso la sua [approvazione](#) in data 18 giugno. Il Parlamento dovrebbe pertanto adottare formalmente il nuovo statuto durante la tornata di giugno II.

Proposta di risoluzione: [2021/2053\(INL\)](#); commissione competente per il merito: AFCO; relatore: Paulo Rangel (PPE, Portogallo).

Questa è una versione aggiornata di una nota "in sintesi" pubblicata prima della tornata di giugno I.

Il presente documento costituisce materiale informativo destinato ai deputati e al personale del Parlamento europeo ed è stato preparato per assisterli nelle loro attività parlamentari. Il contenuto del documento è di esclusiva responsabilità dell'autore/degli autori e le opinioni ivi espresse non devono essere considerate come espressione della posizione ufficiale del Parlamento europeo. La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono autorizzate, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota di preavviso e una copia. © Unione europea, 2021.

